




LUCATAVANI

**LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
PER L'ELEZIONE DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE**


||| 27 marzo 2026 |||



L'elezione dei sindaci
e dei consigli comunali si svolgerà

domenica **24 maggio 2026** dalle **7.00** alle **23.00**
e
lunedì **25 maggio 2026** dalle **7.00** alle **15.00**

art. 1, comma 1, decreto-legge n. 196/2025
Ministro dell'interno, decreto 25 febbraio 2026



L'eventuale turno di ballottaggio avrà luogo
domenica **7 giugno 2026** dalle **7.00** alle **23.00**
e
lunedì **8 giugno 2026** dalle **7.00** alle **15.00**

Comuni con popolazione legale sino a 3.000 abitanti

Consiglieri e consigliere da eleggere: **10**

*La lista deve contenere un numero minimo di **7** e massimo di **10** candidature*

Comuni con popolazione legale da 3.001 a 10.000 abitanti


Consiglieri e consigliere da eleggere: **12**

*La lista deve contenere un numero minimo di **9** e massimo di **12** candidature*

Comuni con popolazione legale da 10.001 a 15.000 abitanti

Consiglieri e consigliere da eleggere: **16**

*La lista deve contenere un numero minimo di **12** e massimo di **16** candidature*



art. 37, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
art. 16, comma 17, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

Comuni con popolazione legale da 15.001 a 30.000 abitanti

Consiglieri e consigliere da eleggere: **16**

*La lista deve contenere un numero minimo di **11** e massimo di **16** candidature*

Comuni con popolazione legale da 30.001 a 100.000 abitanti

Consiglieri e consigliere da eleggere: **24**


*La lista deve contenere un numero minimo di **16** e massimo di **24** candidature*

Comuni con popolazione legale da 100.001 a 250.000 abitanti

(o con popolazione inferiore ma che sono capoluoghi di Provincia. Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi)

Consiglieri e consigliere da eleggere: **32**

*La lista deve contenere un numero minimo di **21** e massimo di **32** candidature*



Barletta - Andria - Trani
 Forlì - Cesena
 Massa - Carrara
 Pesaro - Urbino

Comuni con popolazione legale da 250.001 a 500.000 abitanti

Consiglieri e consigliere da eleggere: **36**

*La lista deve contenere un numero minimo di **24** e massimo di **36** candidature*

Comuni con popolazione legale da 500.001 a 1.000.000 di abitanti


Consiglieri e consigliere da eleggere: **40**

*La lista deve contenere un numero minimo di **27** e massimo di **40** candidature*


Comuni con popolazione legale oltre 1.000.000 di abitanti

Consiglieri e consigliere da eleggere: **48**

*La lista deve contenere un numero minimo di **32** e massimo di **48** candidature*



art. 2, comma 184, legge 23 dicembre 2009, n. 191



La **popolazione legale** è quella risultante all'ultimo censimento


Decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2023

Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023 | S.O. n. 10

Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi e l'obbligo, per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti si ritiene assolto con la presenza, **almeno**, di un candidato di sesso diverso dagli altri.

Nei comuni con popolazione superiore a **5.000** abitanti, nelle liste nessuno dei **due sessi** può essere rappresentato in misura **superiore ai due terzi dei candidati**, (con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi).

Nel calcolo delle quote di genere all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato, l'arrotondamento si effettua sempre all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi; il numero del genere più rappresentato viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.



art. 71 e 73, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Corte Costituzionale, sentenza n. 62, 25 gennaio-10 marzo 2022


Comuni con popolazione legale da 10.001 a 15.000 abitanti

La lista deve contenere un numero minimo di 12 e massimo di 16 candidature

Numero candidature	2/3	◄►	1/3
12	8		4
13	8 (8,66)		5 (4,33)
14	9 (9,33)		5 (4,66)
15	10		5
16	10 (10,66)		6 (5,33)



Numero massimo di candidati/e per genere




Comuni con popolazione legale da **15.001** a **30.000** abitanti


La lista deve contenere un numero minimo di 11 e massimo di 16 candidature

Numero candidature	2/3	◀▶	1/3
11	7 (7,33)		4 (3,66)
12	8		4
13	8 (8,66)		5 (4,33)
14	9 (9,33)		5 (4,66)
15	10		5
16	10 (10,66)		6 (5,33)



Numero massimo di candidati/e per genere





Le liste delle candidature devono essere presentate alla segreteria comunale, dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data delle elezioni

Per assicurare al massimo il diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è opportuno che la segreteria comunale resti aperta

dalle 8 alle 20 di venerdì 24 aprile
dalle 8 alle 12 di sabato 25 aprile

Inoltre, per garantire il rilascio delle certificazioni, nonché per l'espletamento degli altri servizi necessari al procedimento elettorale, **nei giorni 21, 22 e 23 aprile 2026** gli uffici dovranno restare aperti in orari da pubblicizzare adeguatamente

Al personale che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria, con **diritto** al **riposo compensativo** di almeno 24 ore consecutive da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo • alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo • alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario non festivo.

CCNL 23/2/2026 | art. 26


Ai titolari di incarico di EQ [...] possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:

[...]

c) i compensi per lo straordinario elettorale;


d) I compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale.

CCNL 23/2/2026 | art. 17



Il Segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, deve rilasciare per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata che deve indicare, il giorno e l'ora precisa di presentazione e l'elenco di tutti gli atti depositati.

Ogni lista presentata, entro lo stesso giorno, deve essere trasmessa alla Commissione elettorale circondariale.



Sostituzione del Segretario comunale:

La circolare **MIAICSE 5 maggio 1993, n. 82** prevede, ravvisata la necessità di assicurare continuità allo svolgimento delle operazioni legate alla presentazione delle candidature, che il Segretario comunale deleghi - con l'assenso del Sindaco e dandone comunicazione al Prefetto - ad un dipendente comunale ritenuto idoneo, le funzioni di ricezione delle candidature in caso di suo impedimento o assenza.

Non si applicano i principi di semplificazione amministrativa


Conseguentemente **non** sono ammesse (se non espressamente previsto):

- ① la dichiarazione sostitutiva di certificazioni
- ② la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
- ③ la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali con autodichiarazione dell'interessato
- ④ la presentazione dei documenti mediante fax o posta elettronica

Consiglio di Stato, I sezione, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000

Le disposizioni del CAD **non si applicano all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale e consultazioni elettorali.**


art. 2, comma 6, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82



La normativa non prescrive modelli o particolari formulazioni: sarà perciò sufficiente che i documenti contengano i requisiti sostanziali che la legge richiede.

- I candidati consiglieri compresi nella lista devono essere contraddistinti con un numero d'ordine progressivo.
- Con la lista deve essere presentato anche il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.
- Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
- Per i candidati alla carica di consigliere comunale, che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato membro di cui siano cittadini.

La firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori.



Elezioni Amministrative

Possono candidarsi alla carica di **sindaco/sindaca** o di **consigliere/consigliera comunale**:

- ✓ i **cittadini** e le **cittadine italiane** che abbiano compiuto il 18° anno di età, che siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune e che non si trovino in condizioni di incandidabilità/ineleggibilità.

I **cittadini** e le **cittadine dell'Unione europea**, se iscritti nella lista elettorale aggiunta, possono candidarsi alla carica di consigliere comunale, ma non alla carica di sindaco.



Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista

Comuni con popolazione legale sino a 1.000 abitanti

Sono gli stessi candidati che assumono, di fatto, la veste di presentatori delle singole liste attraverso l'accettazione della propria candidatura e non è necessario che sottoscrivano anche la dichiarazione di presentazione della lista

Comuni con popolazione legale da 1.001 a 2.000 abitanti

La lista deve essere sottoscritta da **minimo 25** e **massimo 50** elettori

Comuni con popolazione legale da 2.001 a 5.000 abitanti


La lista deve essere sottoscritta da **minimo 30** e **massimo 60** elettori

Comuni con popolazione legale da 5.001 a 10.000 abitanti

La lista deve essere sottoscritta da **minimo 60** e **massimo 120** elettori

Comuni con popolazione legale da 10.001 a 20.000 abitanti

La lista deve essere sottoscritta da **minimo 100** e **massimo 200** elettori





Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista

Comuni con popolazione legale da 20.001 a 40.000 abitanti

La lista deve essere sottoscritta da **minimo 175** e **massimo 350** elettori

Comuni con popolazione legale da 40.001 a 100.000 abitanti

La lista deve essere sottoscritta da **minimo 200** e **massimo 400** elettori

Comuni con popolazione legale da 100.001 a 500.000 abitanti


La lista deve essere sottoscritta da **minimo 350** e **massimo 700** elettori

Comuni con popolazione legale da 500.001 a 1.000.000 abitanti

La lista deve essere sottoscritta da **minimo 500** e **massimo 1.000** elettori

Comuni con popolazione legale superiore a 1.000.000 abitanti

La lista deve essere sottoscritta da **minimo 1.000** e **massimo 1.500** elettori






Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista

Inderogabilità del limite massimo delle sottoscrizioni richieste

La fissazione del numero massimo di sottoscrizioni è volta a garantire la libera e genuina espressione della volontà del corpo elettorale.

È fondata la preoccupazione per cui in mancanza di una prescrizione sul numero massimo di sottoscrizioni, potrebbero aprirsi, specie nei piccoli comuni, delle vere e proprie precompetizioni elettorali per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile al fine di dimostrare la forza e l'influenza dell'una o dell'altra lista di candidati, ed esercitare così una indebita pressione psicologica sull'elettorato e in definitiva una forma di condizionamento del voto.

Corte costituzionale, sentenza 19 febbraio - 4 marzo 1992, n. 83





Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista

Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, non sono valide le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista.

Nulla esclude però che il candidato di una lista sottoscriva la presentazione di una lista concorrente.

Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (in caso di violazione sarà sottoposto a un'ammenda da 200€ a 1.000 €).

art. 28, comma 3, art. 32, comma 4 e art. 93 del D.P.R. n. 570/1960

Comuni con popolazione legale sino a 1.000 abitanti

❖ Consiglieri da eleggere: **10**

La lista (*min 7, max 10 candidati*) non necessita di sottoscrizione dei presentatori

Comuni con popolazione legale da 1.001 a 2.000 abitanti

❖ Consiglieri da eleggere: **10**

La lista (*min 7, max 10 candidati*) è sottoscritta da **min 25** e **max 50** elettori

Comuni con popolazione legale da 2.001 a 3.000 abitanti

❖ Consiglieri da eleggere: **10**

La lista (*min 7, max 10 candidati*) è sottoscritta da **min 30** e **max 60** elettori

Comuni con popolazione legale da 3.001 a 5.000 abitanti

❖ Consiglieri da eleggere: **12**

La lista (*min 9, max 12 candidati*) è sottoscritta da **min 30** e **max 60** elettori

Comuni con popolazione legale da 5.001 a 10.000 abitanti

❖ Consiglieri da eleggere: **12**

La lista (*min 9, max 12 candidati*) è sottoscritta da **min 60** e **max 120** elettori

Comuni con popolazione legale da 10.001 a 15.000 abitanti

❖ Consiglieri da eleggere: **16**

La lista (*min 12, max 16 candidati*) è sottoscritta da **min 100** e **max 200** elettori

Comuni con popolazione legale da 15.001 a 20.000 abitanti

❖ Consiglieri da eleggere: **16**

La lista (*min 11, max 16 candidati*) è sottoscritta da **min 100** e **max 200** elettori

Comuni con popolazione legale da 20.001 a 30.000 abitanti

❖ Consiglieri da eleggere: **16**

La lista (*min 11, max 16 candidati*) è sottoscritta da **min 175** e **max 350** elettori

Comuni con popolazione legale da 30.001 a 40.000 abitanti

❖ Consiglieri da eleggere: **24**

La lista (*min 16, max 24 candidati*) è sottoscritta da **min 175** e **max 350** elettori

Comuni con popolazione legale da 40.001 a 100.000 abitanti

❖ Consiglieri da eleggere: **24**

La lista (*min 16, max 24 candidati*) è sottoscritta da **min 200** e **max 400** elettori

Comuni con popolazione legale da 100.001 a 250.000 abitanti (o con popolazione inferiore ma che sono capoluoghi di Provincia*)

❖ **Consiglieri da eleggere: 32**

La lista (min 21, max 32 candidati) è sottoscritta da **min 350** e **max 700** elettori

** per il numero di sottoscrittori i comuni che sono capoluoghi di provincia seguono i valori previsti per la propria fascia demografica di appartenenza*

Comuni con popolazione legale da 250.001 a 500.000 abitanti

❖ **Consiglieri da eleggere: 36**

La lista (min 24, max 36 candidati) è sottoscritta da **min 350** e **max 700** elettori

Comuni con popolazione legale da 500.001 a 1.000.000 abitanti

❖ **Consiglieri da eleggere: 40**

La lista (min 27, max 40 candidati) è sottoscritta da **min 500** e **max 1.000** elettori

Comuni con popolazione legale superiore a 1.000.000 di abitanti

❖ **Consiglieri da eleggere: 48**

La lista (min 32, max 48 candidati) è sottoscritta da **min 1.000** e **max 1.500** elettori



ALLEGATO 1
Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata
ATTO PRINCIPALE

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di _____ nel numero di _____ risultante dalle firme debitamente autenticate, contenute in questo foglio ed in numero _____ atti separati, nonché da numero _____ dichiarazioni rese nelle forme indicate dal secondo comma dell'articolo 28 del Testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dichiarano di presentare, per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di _____ che avrà luogo domenica _____, candidato/a alla carica di sindaco il/la sig./sig.ra _____ nato/a a _____ il _____.

Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano altresì di presentare una lista di numero _____ candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

Candidati alla carica di consigliere comunale

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____
5. _____	_____
6. _____	_____
7. _____	_____
8. _____	_____
9. _____	_____
10. _____	_____
11. _____	_____
12. _____	_____
13. _____	_____
14. _____	_____
15. _____	_____
16. _____	_____

Atto principale

Comuni < 15.000 ab.: Allegato 1
 Comuni > 15.000 ab.: Allegato 2

La lista si contraddistingue con il contrassegno: _____

Delegano il/la sig./sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e domiciliato/a in _____ ed il/la sig./sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e domiciliato/a in _____

i quali possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente uniscono:

- numero _____ certificati, dei quali numero _____ collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;
- dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di sindaco firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di inecandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- numero _____ dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di consigliere comunale firmate e autentiche, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di inecandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- numero _____ certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco ed i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;
- la dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso⁹¹;
- il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- copia del programma amministrativo da inserire nell'albo pretorio online.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il/la sig./sig.ra _____ dimorante in _____

_____ fi _____

⁹¹ Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletti un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso.



ALLEGATO 1
Elezioni dirette del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
 Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegati
ATTO SEPARATO

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

Elenco n. _____ dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno _____

per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di _____

La lista dei sottototati candidati è collegata con la candidatura a sindaco della sig./sig.ra _____ nato/a a _____

il _____, per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale che avrà luogo domenica _____

Candidati alla carica di consigliere comunale

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____
5. _____	_____
6. _____	_____
7. _____	_____
8. _____	_____
9. _____	_____
10. _____	_____
11. _____	_____
12. _____	_____
13. _____	_____
14. _____	_____
15. _____	_____
16. _____	_____

Atto separato

Comuni < 15.000 ab.: Allegato 1

Comuni > 15.000 ab.: Allegato 2

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che gli promotori della sottoscrizione sono _____, con sede in _____

Sono altresì informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circoscrizionale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 196/2003.

	1 - Cognome e Nome 2 - Luogo e data di nascita 3 - Documento di identificazione	Partito	Numero di iscrizione al libro elettorale
1)	1		
	2		
	3		
2)	1		
	2		
	3		
3)	1		
	2		
	3		
4)	1		
	2		
	3		
5)	1		
	2		
	3		
6)	1		
	2		
	3		
7)	1		
	2		
	3		
8)	1		
	2		
	3		
9)	1		
	2		
	3		
10)	1		
	2		
	3		
11)	1		
	2		
	3		
12)	1		
	2		
	3		
13)	1		
	2		
	3		
14)	1		
	2		
	3		
15)	1		
	2		
	3		

¹ Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.



Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista

Autenticazione delle sottoscrizioni

Possono autenticare le sottoscrizioni:

- i notai,
- i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica,
- i membri del Parlamento,
- i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali o provinciali, i componenti della conferenza metropolitana,
- i presidenti dei consigli provinciali, comunali o i presidenti e i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
- i segretari comunali o provinciali,
- i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia,
- i consiglieri provinciali, metropolitani o comunali *(anche se siano candidati alle medesime elezioni)*,
- gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

art. 14, legge n. 53/1990



Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature [25 novembre 2025]




Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista

Autenticazione delle sottoscrizioni

Il Ministero della Giustizia ha precisato che i pubblici ufficiali a cui è attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, possono autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza del proprio ufficio.

Per la loro competenza a livello nazionale, i parlamentari nazionali e gli avvocati iscritti all'albo hanno funzioni autenticatorie nell'intero territorio nazionale.



Il Consiglio di Stato (*Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22*) ha ribadito che i pubblici ufficiali possono autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio a cui appartengono ma anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale (*Sezione III, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990*).




Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista

Autenticazione delle sottoscrizioni

La menzione della qualifica rivestita da chi autentica la firma è un contenuto essenziale dell'autenticazione, non suscettibile di sanatoria postuma.

Diverso discorso deve farsi per la mancanza, nell'autenticazione, del timbro dell'ufficio di appartenenza del soggetto autenticatore. La mancanza del predetto timbro non dà luogo ad alcuna invalidità.



L'assenza del timbro, a differenza dell'omessa indicazione della qualità soggettiva dell'autenticante, non comporta, in via generale, alcuna incertezza sulla provenienza dell'autenticazione da una persona abilitata. Ad esempio, con specifico riferimento alla posizione dei consiglieri comunali, l'omessa apposizione del timbro discende dalla circostanza che, di norma, i predetti consiglieri non dispongono di un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo il timbro del comune. Ciò, ovviamente, vale anche per gli altri soggetti autenticanti, come, ad esempio, i parlamentari nazionali, gli avvocati iscritti all'albo, ecc.




Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista

Impedimento alla sottoscrizione

Gli elettori e le elettrici che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per un impedimento fisico possono rendere la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio, al segretario comunale o ad altro funzionario delegato dal Sindaco.

Di tale dichiarazione è redatto apposito verbale da allegare alla lista dei candidati.




Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista

Sottoscrizione digitale delle liste di candidati

Gli elettori e le elettrici che non siano in grado di apporre la firma autografa per un grave impedimento fisico (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità) o che si trovino nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare possono sottoscrivere le liste di candidati con le modalità previste dall'art. 20, comma 1-*bis*, del CAD.

Il documento informatico così generato sarà consegnato su supporto digitale, corredato dalla certificazione medica attestante il grave impedimento o la condizione per esercitare il voto domiciliare.

Art. 4, DL n. 27/2025





Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista

Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo [...] con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immutabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

Art. 20, comma 1-bis, D.Lgs. n. 82/2005

Più dettagliate indicazioni operative saranno fornire nelle «Istruzioni per la presentazione e ammissione delle candidature» in corso di pubblicazione.

Circolare n. 17/2005







Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista

- Per la dichiarazione di presentazione delle candidature sottoscritta dai predetti elettori con firma digitale deve essere utilizzato l'atto separato;
- Nell'atto principale di presentazione delle candidature occorre indicare la presenza anche di atti separati di presentazione delle candidature sottoscritti con firma digitale;
- La firma digitale apposta a sostegno di una lista di candidati non ha bisogno di essere autenticata, poiché la stessa firma digitale certifica già la provenienza certa da quel sottoscrittore;
- Il modello di dichiarazione di presentazione delle candidature sottoscritto con firma elettronica deve essere depositato su supporto digitale fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili.

Istruzioni per la presentazione e ammissione delle candidature, pp. 82/84





Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista

Segue: ALLEGATO 1
Elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata

c) ATTO SEPARATO PER LA FIRMA DIGITALE DEL SOTTOSCRITTORE IMPOSSIBILITATO AD APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA

Il presente ATTO SEPARATO contiene un apposito spazio da destinare alla sottoscrizione digitale di un elettore impossibilitato ad apporre la firma autografa, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

Elenco n. del sottoscrittore
della lista recante il contrassegno

per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di

La lista dei sottototati candidati è collegata con la candidatura a sindaco del sig. nato a il per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale che avrà luogo il 20....

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE (*)

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

(*) Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (v. paragrafo 3.4.4.5).

FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], il sottoscritto elettore è informato che il titolare / i titolari del trattamento sono il promotore / i promotori della sottoscrizione e cioè (4), con sede in

E, altresì, informato che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo

I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77)

(*) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

FIRMA DIGITALE DELL'ELETTORE IMPOSSIBILITATO AD APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA

(articolo 4 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27)

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma digitale del sottoscrittore impossibilitato ad apporre la firma autografa			

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati


AVVERTENZE RELATIVE ALLA FIRMA DIGITALE DEL SOTTOSCRITTORE IMPOSSIBILITATO AD APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA

- 1) **NON È NECESSARIA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DIGITALE SOPRA RIPORTATA poiché la stessa firma digitale certifica già la provenienza certa da quel sottoscrittore, a norma dell'articolo 65, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.**
- 2) **Il documento informatico e la relativa sottoscrizione digitale devono essere prodotti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 20 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2025, e alle linee guida approvate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) contenenti le Regole Tecniche per la sottoscrizione elettronica dei documenti. Qui sotto il link al documento.**
→ https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-06/linee_guida_per_la_sottoscrizione_elettronica_dei_documenti_al_sensio_dellart_20_del_cad.pdf
- 3) **Il modello di dichiarazione di presentazione della lista di candidati sottoscritto con firma elettronica deve essere depositato, presso la segreteria del comune, su un supporto fisico: ad esempio, CD, DVD, pen drive o simili.**

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

Comuni <15.000:
pp. 135/136

Comuni >15.000:
pp. 147/148





Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale

Limitazione dei mandati

Comuni <5.000 abitanti

I sindaci sono rieleggibili senza limitazione di mandato.

Comuni <15.000 abitanti



Non è rieleggibile chi ha ricoperto per **tre** mandati consecutivi la carica di sindaco.

Comuni >15.000 abitanti



Non è rieleggibile chi ha ricoperto per **due** mandati consecutivi la carica di sindaco.

È consentito un ulteriore mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.




Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale

Incandidabilità

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune.

Nessun candidato alla carica di consigliere può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.



Ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve rendere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui agli articoli 10 e 12, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e agli articoli 51 (solo per i candidati sindaci), 143, comma 11 e 248, comma 5 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale

Cause di incandidabilità


- art. 10, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
- art. 248, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Cause di ineleggibilità

- art. 60, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- art. 61, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *(solo per il Sindaco)*

Cause di incompatibilità

- art. 56, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- art. 63, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- art. 65, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- art. 66, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- art. 11, commi 2 e 3, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39
- art. 12, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39
- art. 13, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39
- art. 14, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39



MANUALE PER I NEO AMMINISTRATORI LOCALI | ANCI | I Quaderni, n. 41, maggio 2023



Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale


Rinuncia alla candidatura

La legge non contiene alcuna disposizione in merito.

In linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, si ritiene che l'accettazione della candidatura non crea vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà.

Tuttavia - per garantire quelle esigenze di certezza che caratterizzano il procedimento elettorale e tenuto conto che la rinuncia alla candidatura può incidere sulla stessa ammissibilità della lista - tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature o, comunque, fino alla conclusione degli adempimenti di ammissione delle liste da parte della commissione elettorale circondariale.

Ciò significa che eventuali rinunce intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciatario e non potranno più incidere sulla composizione della lista.






Certificati attestanti:

- **l'iscrizione nelle liste elettorali comunali dei sottoscrittori della lista**
- **l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale**

Rilascio dei certificati

I certificati (*anche cumulativi*) devono essere rilasciati entro il termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta, in esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria.

È possibile richiedere i certificati anche tramite PEC e in tal caso il comune li rilascia in formato digitale con PEC.



La richiesta digitale può essere presentata dal segretario/presidente/rappresentante legale del partito o movimento politico o da loro delegati.

La richiesta dei certificati in formato digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario/presidente/rappresentante legale del partito o movimento politico. In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente. I certificati rilasciati tramite PEC costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all'originale e possono essere utilizzati nel formato digitale.

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:

- dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato;
- con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati (*sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall'art. 14 della legge n. 53/1990*).



Certificati attestanti:

- l'iscrizione nelle liste elettorali comunali dei sottoscrittori della lista
- l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale

Rilascio dei certificati

Sul portale ANPR (www.anagrafenazionale.interno.it) i cittadini possono scaricare il proprio certificato di iscrizione nelle liste elettorali in formato digitale, in formato PDF, munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale.

Tale certificato può essere utilizzato anche per la presentazione di liste di candidati.



ANPR

Nei Comuni con popolazione legale **superiore** ai **15.000** abitanti



Dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco

La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata da parte del candidato alla carica di sindaco

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, devono essere indicati **due delegati o delegate**, con l'incarico di:

- assistere alle operazioni di sorteggio delle liste;
- designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale;
- dichiarare il collegamento con il candidato o la candidata alla carica di sindaco.

Possono essere designati delegati anche presentatori o candidati/candidate della lista.

La designazione è facoltativa nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con l'incarico limitatamente di:


- assistere alle operazioni di sorteggio delle liste;
- designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio.



Documentazione ulteriore richiesta per la candidatura di cittadini di altro Stato dell'Unione europea

I cittadini dell'Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (*essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco*), devono produrre i seguenti ulteriori documenti:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità (*o una dichiarazione sostitutiva*).



Inoltre, se non siano ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta, devono presentare, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata non oltre il 5° giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi [14 aprile 2026].

Tutta la documentazione presentata sarà esente da legalizzazione (**Regolamento (UE) 2016/1191**).



Modello di contrassegno di lista

Comuni con popolazione legale inferiore ai 15.000 abitanti

Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno della lista collegata, da riprodurre sul manifesto con i candidati e sulle schede di votazione.

Comuni con popolazione legale superiore ai 15.000 abitanti

Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato da uno o più contrassegni delle liste collegate, da riprodurre sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.





Modello di contrassegno di lista

È vietato l'uso di contrassegni che siano identici o possano facilmente confondersi con quelli di altre liste già presentate o con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi.

Sono vietati i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della croce, della vergine, di santi, di chiese...).

È vietato l'uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche e sportive) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società.

Sono vietati i contrassegni con espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista, nonché qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, ideologie autoritarie.





Modello di contrassegno di lista

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato su supporto digitale oppure, in triplice esemplare in forma cartacea.

Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede di votazione, sarà opportuno che i contrassegni presentati in forma cartacea siano riprodotti su carta lucida con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di 10 cm. e l'altro da un cerchio del diametro di 3 cm.

Eventuali diciture facenti parte del contrassegno saranno circoscritte dal cerchio.

Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale potrà essere depositato a mano su supporto fisico (ad esempio CD, DVD, *pen drive* o simili), sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio.

Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore.



Modello di contrassegno di lista

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.

All'atto della presentazione della lista deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che risultino tali per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.





Programma amministrativo

Una copia sarà trasmessa alla Commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature, un'altra andrà pubblicata all'Albo pretorio del Comune.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le liste che sostengono lo stesso candidato alla carica di sindaco, debbono presentare il medesimo programma amministrativo.

Nei Comuni con popolazione legale superiore ai 50.000 abitanti




Bilancio preventivo di spesa

Una copia sarà trasmessa alla Commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature, un'altra andrà pubblicata all'Albo pretorio del Comune.

Alle elezioni nei comuni con **popolazione superiore a 15.000 abitanti** e con esclusione dei candidati che spendono meno di 2.500€ avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un **mandatario elettorale**.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario e nessun mandatario può assumere l'incarico per più di un candidato.




I candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiarano per iscritto - al collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'appello o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo di regione - il nominativo del mandatario designato.

Nei comuni con **popolazione superiore a 10.000 abitanti** gli statuti ed i regolamenti disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste.


art. 30, comma 1, legge n. 81/1993

Nei comuni con **popolazione superiore a 15.000 abitanti** le liste/partiti/movimenti dovranno trasmettere, al Presidente del Consiglio comunale e nei comuni con **popolazione superiore a 30.000 abitanti** anche alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, entro 45 giorni dall'insediamento del consiglio, il rendiconto - anche negativo - delle spese sostenute per la campagna elettorale (escluse le spese sostenute dai singoli candidati).



Inoltre candidati sindaci e consiglieri (eletti e non eletti) dovranno trasmettere, al Collegio Regionale di Garanzia presso la Corte d'Appello, entro 3 mesi dalla proclamazione degli eletti il rendiconto, anche negativo, controfirmato dall'eventuale mandatario, dei contributi e/o servizi ricevuti e delle spese sostenute per la campagna elettorale.

art. 13, comma 6, legge n. 96/2012



▪ SINDACO


Le spese non possono superare l'importo dato dalla somma della cifra fissa di € **25.000**, oltre € **1 per ciascun cittadino** iscritto nelle liste elettorali comunali

▪ CONSIGLIERE COMUNALE

Le spese non possono superare l'importo dato dalla somma della cifra fissa di € **5.000**, oltre € **0,05 per ciascun cittadino** iscritto nelle liste elettorali comunali

▪ LISTE/PARTITI/MOVIMENTI

Le spese non possono superare l'importo dato dal prodotto di € **1 per ciascun cittadino** iscritto nelle liste elettorali comunali



In una apposita sezione del sito internet denominata «**Elezioni trasparenti**» i Comuni con popolazione **superiore ai 15.000 abitanti**, entro il 7° giorno precedente la data delle elezioni [17 maggio 2026] per ciascuna lista e candidato sindaco collegato pubblicano in maniera facilmente accessibile il *curriculum vitae* e il certificato penale dei candidati rilasciato non oltre 90 giorni prima della data delle elezioni [23 febbraio 2026], già pubblicati nel sito internet del partito/movimento politico ovvero della lista e del candidato sindaco entro il 14° giorno precedente la data delle elezioni [10 maggio 2026] e comunicati al Comune.

L'omessa pubblicazione dei documenti sui siti internet dei partiti/movimenti/liste determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000€ a 120.000€

art. 1, comma 15, legge 9 gennaio 2019, n. 3